



CITTA' DI MATERA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 2967/2021

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Modifica dell'orario di attivazione delle Zone a Traffico Limitato dal 1° Luglio 2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di G.C. n. 472 del 22.11.2010, sono state istituite ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 le zone a traffico limitato (ZTL) e le aree pedonali urbane (APU) nella città di Matera;
- con Deliberazione di G.C. n. 251 del 27.06.2013, l'Amministrazione Comunale ha disciplinato la mobilità del Cento Storico e dei Rioni Sassi ed ha approvato il disciplinare per la concessione di speciali autorizzazioni di transito nelle aree pedonali e zone a traffico limitato;
- con Deliberazione di G.C. n. 152 del 05.05.2016, l'Amministrazione Comunale ha rimodulato le zone a traffico limitato e le aree pedonali urbane nel Centro Storico e nei Rioni Sassi;
- con Deliberazione di G.C. n. 348 del 06.09.2018 sono state apportate talune modifiche alla perimetrazione della ZTL ed in particolare la APU di Piazza del Sedile è stata trasformata in ZTL;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazioni di G.C. n. 226 del 27.08.2020 e n. 14 del 19.05.2021 sono state apportate talune modifiche alla perimetrazione della ZTL ed è stata istituita la ZTL nelle arterie di seguito individuate:
 - in Via Casalnuovo;
 - in Via Ridola, dall'intersezione con Via Lucana all'intersezione con Via E. Duni e in Via E. Duni, comprendendovi anche Rec. E. Duni, Vico I E. Duni e Vico II E. Duni;
 - in via T. Stigliani, nel tratto compreso fra l'intersezione con via G. Amendola e l'intersezione con vico XX Settembre e in vico XX Settembre;
 - in Via XX Settembre, dall'intersezione con vico XX Settembre all'intersezione con Via Lucana;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 comma 1 punto 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., il quale definisce la ZONA A TRAFFICO LIMITATO un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

- l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., il quale prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale N° 284/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale N° 2941 Prot.n.49505/2021 del 19.06.2021, con la quale viene disciplinata la circolazione delle Zone a Traffico Limitato ricadenti nel centro storico e strade limitrofe ed in particolare viene unificato l'orario di attivazione per tutti i varchi alle ore 02:00;

VISTA la nota dell'Assessore alla Mobilità, Protezione Civile e Polizia Locale, avente protocollo generale n. 0052674/2021 del 01.07.2021, con la quale viene proposta una modifica degli orari di vigenza della ZTL ed in particolare viene rappresentata l'opportunità di anticipare l'orario alle 24:00 dalle ore 02:00, allo scopo, fra l'altro, di salvaguardare la fruizione pedonale e la qualità dello spazio pubblico e di allineare gli orari di attivazione delle ZTL con quelli del Trasporto Pubblico Urbano;

RITENUTO che il termine di attivazione delle ZTL alle 24:00 non pregiudica l'interesse primario della salvaguardia degli Antichi Rioni Sassi;

VISTI:

- l'art. 107 del Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali (D. L.vo n. 267/2000) ed in particolare il comma 5;

- gli artt. 5, 6, e 7 del C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

- il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa:

a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza N° 2941/2021 del 19.06.2021, a partire dal 1° luglio l'attivazione delle ZTL RIDOLA, CASALNUOVO, STIGLIANI, SASSI e PREFETTURA avrà termine alle ore 24:00.

Restano fermi gli orari di inizio attivazione già stabiliti nell'Ordinanza Dirigenziale N° 2941 del 19.06.2021.

DISPONE che

Restano ferme, altresì, le altre regole, divieti e limitazioni stabiliti per le Z.T.L. dal disciplinare, vigente nel tempo, per la concessione di speciali autorizzazioni di transito nelle zone a traffico limitato non in contrasto con la presente ordinanza.

Ogni precedente disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente ordinanza devono ritenersi revocate.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Ten. Giacomo PATIERNO, Funzionario P.O. - Responsabile dell'Ufficio Traffico del Settore Polizia Locale.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e produrrà efficacia con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di informazione a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Matera.

Copia della presente ordinanza sia trasmessa a mezzo pec, a cura del Comando di Polizia Locale, ai sottoelencati Enti/Interessati:

1. Prefettura di Matera;
2. Questura di Matera;
3. Comando Provinciale Carabinieri Matera;
4. Guardia di Finanza Matera;
5. Comando Vigili del Fuoco Matera;
6. Servizio di emergenza 118.
7. A.T.I. Miccolis-Caronte;
8. COSP Tecnoservice.

Matera, 01/07/2021

IL DIRIGENTE
PAOLO MILILLO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)